

Contratto di servizio

TRA:

L'Associazione Italiana Assistenza agli Spastici Provincia di Bologna, Piazza della Pace 4/a, 40134 Bologna, Cod. Fisc. 80063930376 / P.Iva 02376540379, di seguito "AIAS", rappresentata legalmente dal dott. Gianluca Pizzi

e

ASP Terre di Castelli, Via Libertà 823, 41057 Vignola, P.IVA 03099960365, di seguito "ASP Vignola", rappresentata dall'amministratore unico Dott. Marco Franchini

Visto che:

- Insieme ad altri beneficiari, AIAS ha ottenuto un contratto di finanziamento dalla Commissione europea con il n. 945449 (di seguito "il contratto") per l'implementazione di un progetto di nome "Scaling EUROpean citizen driven transferable and transformative digital health", di seguito denominato "SEURO";
- Da questo contratto, ivi compresi i suoi allegati, derivano alcuni diritti e obblighi tra la Commissione europea, AIAS e gli altri beneficiari, che nell'ambito di questo contratto vengono rappresentati da AIAS;
- Il contratto stabilisce che AIAS può selezionare, tramite una procedura competitiva, un ente terzo che parteciperà alla sperimentazione relativa all'ISE (Inductive-simultaneous exploratory) trial prevista dal progetto in cambio di un compenso economico e che tale rapporto nei termini del contratto con la Commissione europea si configura come "subcontracting";
- AIAS, in data 27 settembre 2022, ha pubblicato una manifestazione di interesse alla fine di raccogliere proposte di partecipazione alla sperimentazione prevista dal progetto SEURO;
- ASP Vignola ha risposto in data 17 ottobre 2022 manifestando il suo interesse a partecipare alla procedura di selezione ed ha partecipato alla successiva fase di colloquio e richiesta di offerta;
- AIAS in base alle informazioni ricevute e ai criteri stabiliti ha selezionato ASP Vignola come ente che collabora alla fase di sperimentazione relativa all'ISE trial prevista all'interno del progetto SEURO.

PERTANTO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1 Oggetto

1.1 ASP Vignola collaborerà con AIAS nella realizzazione delle attività sperimentale previste dal progetto SEURO in Italia.

1.2 La collaborazione prevede le seguenti attività a carico di ASP Vignola:

1. La collaborazione al progetto di ricerca SEURO con un proprio referente o più referenti, sia nella fase di definizione e implementazione del trial, sia nell'analisi dei risultati.
2. La collaborazione alla descrizione del modello attuale di servizi, compresa la quantificazione dei costi, al fine di un'analisi costi-benefici del sistema ProACT.
3. La messa in opera dello studio sperimentale attraverso le seguenti azioni:

- Reclutamento di almeno **30 utenti** disposti a partecipare allo studio sperimentale. Il gruppo di utenti reclutato sarà così suddiviso: 15 utenti utilizzeranno il sistema ProACT; 15 utenti continueranno a ricevere i servizi abituali senza ProACT (gruppo di controllo).
 - Monitoraggio e supervisione nel tempo di tutti i partecipanti reclutati fino al termine della sperimentazione (durata prevista: 6 mesi).
4. La selezione e attivazione di operatori motivati e con competenze informatiche adeguate nella sperimentazione dei dispositivi e nella fase di reclutamento e coinvolgimento degli utenti.
 5. L'utilizzo come organizzazione del sistema ProACT per un periodo non inferiore a 6 mesi.
- 1.3 ASP Vignola garantisce che il lavoro per il quale si impegna sia svolto in conformità alle norme tecniche, scientifiche e professionali accettate, da personale appropriato e secondo il cronogramma di cui all'articolo 2 e garantendo il risultato delle prestazioni che si obbliga ad eseguire.
- 1.4 ASP Vignola si assume ogni responsabilità nei confronti di AIAS per tutte le attività ad essa affidate dal presente contratto con la previsione in caso di inadempimento di una penale pari a 35.000 euro (trentacinquemila euro), da corrispondere ad AIAS in caso di violazione degli obblighi.
- 1.5 Nell'ambito della collaborazione AIAS svolgerà e garantirà le seguenti attività:
1. Il mantenimento dei rapporti con l'ente finanziatore e gli altri partner del progetto;
 2. La presentazione dello studio al Comitato etico Area Vasta Emilia Centro;
 3. La comunicazione preventiva dei nominativi del personale scientifico e tecnico coinvolto nella ricerca e che potrebbe accedere alle strutture di ASP Vignola e/o a domicilio delle persone in carico alla stessa;
 4. La trasmissione a ASP Vignola di tutte le informazioni e istruzioni necessarie per poter svolgere le attività previste, compreso il protocollo della sperimentazione e i documenti per ottenere il consenso informato;
 5. La raccolta di dati utili alla ricerca delle persone, pazienti e operatori, coinvolti nella sperimentazione, garantendo il trattamento dei dati sanitari e particolari secondo la normativa vigente in materia, ossia prevedendo l'adozione della crittografia a tutela dei dati stessi;
 6. L'acquisto e la fornitura di tutti i dispositivi necessari per poter svolgere la sperimentazione;
 7. La configurazione, personalizzazione e installazione dei sistemi ProACT a domicilio delle persone reclutate per lo studio e il ritiro alla fine della sperimentazione;
 8. La formazione agli operatori di ASP Vignola coinvolti nella sperimentazione;
 9. La messa a disposizione di un "help line" per supporto tecnico per 36 ore alla settimana.

2 Durata e cronogramma

- 2.1 Il progetto SEURO è iniziato il 3 maggio 2021 con una durata di 36 mesi. Il presente contratto sarà efficace a partire dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino alla fine del progetto, previsto per il 2 maggio 2024.
- 2.2 ASP Vignola inizierà a svolgere le sue attività ai sensi dell'articolo 1.2. a partire dal 01/01/2023. Le attività dovranno essere completate entro il 31/03/2024 quale termine essenziale.

- 2.3 Il cronogramma del progetto prevede una fase di preparazione del trial (prevista da gennaio 2023 fino alla fine di marzo 2023), la fase di sperimentazione (prevista da aprile a settembre 2023) e la fase della raccolta e analisi dei risultati (prevista da ottobre 2023 a marzo 2024).
- 2.4 Le parti si notificheranno a vicenda per iscritto e senza indebito ritardo eventuali difficoltà a rispettare il programma.
- 2.5 AIAS può risolvere il presente contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta a ASP Vignola nei casi in cui:
- ASP Vignola violi uno qualsiasi dei suoi obblighi materiali ai sensi del presente contratto
 - ASP Vignola sia soggetta ad un evento di forza maggiore che le impedisca di adempiere correttamente ai propri obblighi ai sensi del presente documento e tali circostanze sono durate, o si può ragionevolmente prevedere che dureranno più di sei settimane.

3 Disposizioni finanziarie

- 3.1 L'importo massimo che AIAS pagherà a ASP Vignola come compenso per i servizi resi sarà di 13.000 € (IVA inclusa se dovuta). Il compenso sarà versato a ASP Vignola a seguito della presentazione di una richiesta secondo le seguenti scadenze:
1. 3.000 € a conclusione della fase di preparazione della sperimentazione, compreso il reclutamento dei partecipanti allo studio prevista per il 31.03.2023;
 2. 8.000 € a conclusione della fase di sperimentazione del servizio ProACT, prevista per il 30.09.2023
 3. 2.000 € a conclusione della fase di analisi dei risultati, prevista per il 31.12.2023
- 3.2 Ogni richiesta di pagamento deve essere intestata a AIAS Bologna onlus, Piazza della Pace 4A, 40134 Bologna, C.F. 80063930376, deve contenere fra il causale riferimento al progetto SEURO (GA 945449) e contenere informazioni dettagliate sulle attività svolte.
- 3.3 Dopo l'approvazione da parte di AIAS, l'importo verrà trasferito entro 30 giorni.

4 Organizzazione ed esecuzione del lavoro

- 4.1 AIAS si assume la responsabilità scientifica del progetto SEURO in Italia e la responsabilità tecnica dei servizi elencati in articolo 1.5.
- 4.2 ASP Vignola si assume la responsabilità tecnica dei servizi elencati in articolo 1.2.
- 4.3 ASP Vignola si impegna a indennizzare AIAS contro qualsiasi inadempienza da parte sua nell'adempire alle proprie responsabilità.

5 Risultati

- 5.1 I risultati generati ai sensi del presente contratto sono di proprietà intellettuale di AIAS, compreso i diritti che ne discendono.

6 Diritti di accesso

- 6.1 ASP Vignola concede ad AIAS e agli altri beneficiari SEURO il diritto d'accesso ed utilizzazione dei dati, condivisi nel corso della collaborazione in base al presente accordo per l'attuazione del progetto SEURO.
- 6.2 ASP Vignola compirà ogni ragionevole sforzo per garantire l'accuratezza e tutela di tutte le informazioni e i dati da essa forniti all'AIAS ai sensi del presente contratto, siano essi risultati propri o di terzi e siano protetti da diritti di proprietà intellettuale o meno, nonché dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e garantisce il diritto a AIAS di divulgare tali informazioni nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy. In caso di errore o omissione dei risultati portati a conoscenza da ASP Vignola a AIAS o agli altri Beneficiari SEURO, ASP Vignola si impegna a correggere tale errore o a rettificare tempestivamente tale omissione e ad assumere ogni responsabilità in ordine ad ogni eventuale conseguenza che possa cagionare violazione dei diritti o cagionare danni suscettibili di risarcimento.

7 Diffusione

- 7.1 Le parti concordano ora per allora che ogni iniziativa di diffusione e divulgazione saranno concordemente e previamente concertate fra le stesse (comprese pubblicazioni, presentazioni o contributi a qualsiasi organismo di normazione), ogni diversa condotta sarà ritenuta inadempimento e dunque suscettibile di risarcimento dei danni.
- 7.2 AIAS e gli altri beneficiari SEURO hanno il diritto di includere le principali questioni e informazioni riguardanti il lavoro svolto in collaborazione con ASP Vignola nelle loro relazioni alla Commissione europea.
- 7.3 ASP si impegna, per sé e per tutti i soggetti che intenderà coinvolgere, ad osservare la massima riservatezza in ordine alle informazioni particolari e ai dati condivisi e trattati in ragione del progetto. In particolare si impegna a non rivelare:
- Segreti di progetto;
 - Risultati di ricerca e studio;
 - Software o app;
 - Codici sorgenti, algoritmi;
 - Marchio, insegna, loghi, domain name, o altro elemento identificativo di tipo letterale, numerico o figurativo;
 - Esperienze tecniche;
 - Segreti commerciali;
 - Strategie e relativa documentazione;
 - Metodi e procedimenti;
 - Business Planning;
 - Pianificazione e proposte di divulgazione o distribuzione;
 - Informazioni finanziarie;
 - Condizioni anche economiche delle prestazioni;
 - Progetti di implementazione e di sviluppo dei prodotti e/o servizi;
 - Brevetti, opere dell'ingegno condivisi;
 - Eventuali accordi negoziali;
 - Files, DB, su qualsiasi supporto siano memorizzati o con qualsiasi mezzo condivisi;
 - Dati di ricerca e sviluppo.

8 Riservatezza

- 8.1 Tutte le informazioni, in qualsiasi forma o modalità di comunicazione, divulgate da una Parte a l'altra Parte in relazione al presente contratto e che sono state esplicitamente contrassegnate come "riservate" al momento della divulgazione, o quando divulgate oralmente, sono state identificate come riservate al momento della divulgazione e sono state confermate e designate per iscritto entro 15 giorni di calendario dalla divulgazione orale al più tardi come informazioni riservate da parte della Parte divulgante, sono "Informazioni riservate".
- 8.2 I Destinatari si impegnano per un periodo di 5 anni dopo la conclusione o risoluzione del presente contratto:
- di non utilizzare le Informazioni Riservate se non per lo scopo per il quale sono state divulgate;
 - di non divulgare Informazioni riservate senza il previo consenso scritto della Parte divulgante;
 - di garantire che la distribuzione interna delle Informazioni riservate da parte di un Destinatario avvenga in base alla stretta necessità di sapere;
 - di restituire alla Parte divulgante, o distruggere, su richiesta, tutte le Informazioni riservate che sono state divulgate ai Destinatari, comprese tutte le copie delle stesse, e cancellare tutte le informazioni memorizzate in un formato leggibile da una macchina nella misura praticamente possibile. I Destinatari possono conservare una copia nella misura in cui è necessario conservare, archiviare o archiviare tali Informazioni riservate a causa della conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili o per la prova di obblighi in corso, a condizione che il Destinatario rispetti gli obblighi di riservatezza qui contenuti in relazione a tale copia per tutto il tempo in cui la copia viene conservata.
- 8.3 I Destinatari saranno responsabili dell'adempimento degli obblighi di cui sopra da parte dei loro dipendenti o di terzi coinvolti nell'esecuzione dei compiti e si assicureranno di rimanere obbligati, per quanto legalmente possibile, durante e dopo la fine del presente contratto e/o dopo la cessazione del rapporto contrattuale con il dipendente o terzi.
- 8.4 Ciascuna Parte si obbliga ad informare tempestivamente l'altra Parte per iscritto di qualsiasi divulgazione, appropriazione indebita o uso improprio non autorizzato di Informazioni riservate, di cui dovesse venire a conoscenza direttamente od indirettamente.

9 Report e risultati finali

- 9.1 ASP Vignola si impegna a collaborare alla stesura di relazioni, analisi e stati di avanzamento rispetto alle attività previste al punto 1.2 per consentire all'AIAS e/o agli altri Beneficiari del progetto SEURO di includere i contenuti nella relazione del progetto e di identificare il lavoro svolto.
- 9.2 Il contenuto e il formato delle relazioni e delle analisi richieste saranno concordati tra AIAS e ASP Vignola.

10 Responsabilità

- 10.1 AIAS non sarà in alcun caso responsabile per eventuali danni diretti, indiretti o conseguenti all'implementazione della sperimentazione. Questa limitazione di responsabilità non si applica in caso di dolo o colpa grave. La responsabilità contrattuale di AIAS ai sensi del presente contratto con ASP Vignola sarà in ogni caso limitata al valore economico pari all'importo concordato ai sensi del presente documento.

10.2 ASP Vignola si assume interamente ed esclusivamente tutti i rischi connessi al lavoro da essa fornito e per il quale il sostegno finanziario è concesso da AIAS.

11 Varie

11.1 Nessuna disposizione del presente contratto può essere considerata come una joint venture, un'agenzia, una partnership, o qualsiasi altro tipo di raggruppamento commerciale formale o entità tra le Parti. Il presente Contratto è disciplinato dalle leggi italiane.

11.2 In caso di inadempimento contrattuale le parti stabiliscono ipso iure, la risoluzione di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. quale clausola risolutiva espressa.

11.3 Le Parti in caso di controversie, laddove non raggiungessero un componimento bonario, stabiliscono ed eleggono sin d'ora quale Foro competente a dirimerle giudizialmente il Foro di Bologna.

Firme

AIAS Bologna onlus

Firma

Gianluca Pizzi (presidente)

Data:

ASP Terre di Castelli

Firma

Marco Franchini (Amministratore Único)

Data:

